

Legge Regionale 08 Gennaio 2018 n. 01

Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo.

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 24 – 01 - 2018, n. 9)

Art. 1 (Finalità ed oggetto)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze attribuite in materia di turismo, nonché di quelle attribuite per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e zootecniche inserite nel proprio sistema per la qualità controllata, con la presente legge promuove iniziative per lo sviluppo della ristorazione tradizionale di qualità e per la tutela della cultura enogastronomica del territorio abruzzese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per garantire sotto il profilo qualitativo la tutela dei consumatori, la Regione sostiene le imprese operanti nel settore della ristorazione mediante la concessione di un marchio collettivo denominato “Ristorante tipico d'Abruzzo”.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, esclusivamente, agli esercizi commerciali che svolgono attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande, per il consumo immediato, prodotti in proprio, in ristoranti tradizionali, appartenenti alla categoria “ristoranti” di cui al codice 56.10 NACE Rev. 2 (Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea), regolarmente autorizzati all'esercizio dell'attività nel rispetto dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Art. 3 (Istituzione del marchio collettivo “Ristorante tipico d'Abruzzo”)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione) è autorizzata a comunicare preliminarmente alla Commissione europea la presente legge, ai fini della verifica della compatibilità del progetto di regolamento istitutivo del marchio collettivo di cui all'articolo 1 denominato “Ristorante tipico d'Abruzzo” (di seguito anche Marchio collettivo), con i principi del diritto dell'Unione europea e del c.d. “Mercato interno”.
2. La Giunta regionale, nel rispetto del termine sospensivo previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535 necessario all'esame della presente legge da parte della Commissione europea, è autorizzata a predisporre e a sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale un Regolamento che disciplina l'uso del marchio collettivo di cui al comma 1.
3. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per la comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 1, per la predisposizione del Regolamento per la

definizione del disciplinare per l'attribuzione del marchio collettivo di cui al comma 2, nonché per la tenuta del Registro di cui all'articolo 4 sono di competenza del Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

Art. 4
(Istituzione del Registro dei ristoranti tipici d'Abruzzo)

1. È istituito presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo il "Registro dei Ristoranti tipici d'Abruzzo" (di seguito Registro).
2. Il Registro di cui al comma 1 ha carattere pubblico ed è riservato agli operatori del settore della ristorazione dell'Unione Europea individuati in base ai criteri di cui all'articolo 2, che hanno ottenuto il riconoscimento all'uso del marchio collettivo della Regione Abruzzo "Ristorante tipico d'Abruzzo".
3. L'iscrizione nel Registro è volontaria e ogni operatore può chiederne in qualsiasi momento la cancellazione con relativa perdita del diritto all'uso del marchio collettivo concesso.

Art. 5
(Contenuti del Regolamento)

1. Il Regolamento regionale per l'uso del marchio collettivo di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina:
 - a) le modalità di concessione e di uso del marchio collettivo;
 - b) la denominazione e le caratteristiche grafiche e simboliche;
 - c) la quantificazione del numero minimo di prodotti individuati dall'articolo 6, comma 1, lettera a), necessari all'attribuzione del marchio;
 - d) in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), i criteri e le modalità per garantire l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti e delle forniture;
 - e) i criteri e le modalità per l'implementazione di un sistema dei controlli, ex ante e successivi, per il rispetto della presente legge;
 - f) le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione dell'uso del marchio, comprese le eventuali sanzioni per l'inosservanza del Regolamento o l'uso inappropriato.

Art. 6
(Requisiti per l'attribuzione e l'uso del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo")

1. Il marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo" è concesso in uso agli operatori della ristorazione che nel rispetto della presente legge e delle procedure stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 3, comma 2 dimostrino il possesso dei requisiti di merito così distinti:
 - a) Utilizzo di:
 1. prodotti agroalimentari tradizionali riportati negli elenchi di cui gli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
 2. prodotti agroalimentari classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della regione Abruzzo;
 3. prodotti provenienti da agricoltura biologica o appartenenti ai c.d. Presidi Slow Food;

4. prodotti che hanno ottenuto il marchio per la “Qualità controllata dalla Regione Abruzzo” ai sensi della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 6 (Interventi a sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo);
- b) Valorizzazione della la c.d. “filiera corta” mediante:
 1. l’individuazione, anche quantitativa, degli ingredienti utilizzati;
 2. l’individuazione della provenienza geografica dei fornitori o dei produttori;
- c) Valorizzazione dell’informazione al consumatore sulla qualità territoriale accertabile mediante:
 1. la previsione di menu e carta dei vini, separati tra di loro, che riportino una informazione esplicita sulla preparazione dei piatti e sull’effettiva composizione degli stessi;
 2. la previsione di informazioni relative ai luoghi di produzione degli alimenti utilizzati nonché sugli aspetti storici legati alle produzioni tradizionali locali.

Art. 7
(Comitato tecnico)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo un Comitato tecnico per il sistema di concessione e controllo del marchio collettivo “Ristorante tipico d’Abruzzo”.
2. Il Comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni professionali degli operatori della ristorazione, delle organizzazioni dei consumatori, nonché dell’Assessorato competente in materia di turismo, presieduto dal Componente della Giunta competente in materia o di suo delegato.
3. La Giunta con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 definisce le modalità per la costituzione, la nomina e il numero dei componenti, la durata e le procedure di funzionamento del Comitato.
4. Il Comitato tecnico, che si avvale, per le proprie attività, della struttura e del personale del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo, provvede a valutare nel merito le richieste presentate dagli operatori per la concessione del Marchio collettivo e ad esprimere per ognuna di esse un parere motivato.
5. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso o rimborso spese.

Art. 8
(Provvedimento di concessione del marchio)

1. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo sulla base dei pareri resi dal Comitato Tecnico di cui all’articolo 7 provvede ad adottare la determinazione di concessione o di diniego del marchio collettivo.
2. Il provvedimento di concessione dell’uso del Marchio collettivo dispone altresì l’iscrizione dell’operatore nel Registro di cui all’articolo 4.

Art. 9
(Controlli successivi alla concessione dell’uso del marchio)

1. Gli operatori della ristorazione che hanno ottenuto la concessione per l’uso del marchio collettivo sono assoggettati a periodici controlli, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento approvato dal Consiglio regionale di cui all’articolo 3, comma 2, per la verifica del mantenimento delle condizioni di concessione dell’uso del marchio.

2. La struttura regionale competente all'adozione dei provvedimenti di concessione di uso del marchio collettivo, in caso di eventuali non conformità o per l'uso non corretto dello stesso, provvede ai fini della revoca della concessione e dell'applicazione delle conseguenti sanzioni.

Art. 10
(Norma finanziaria)

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT) effettuata all'esito dell'esame da parte della Commissione europea necessario per la verifica di compatibilità del progetto di istituzione del marchio collettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535.

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2018, N. 1 "Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 8 SETTEMBRE 1999, N. 350

Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Art. 2

(Elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, predispongono gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali.
2. Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere indicate, per ogni prodotto, le seguenti informazioni:
 - a) nome del prodotto;
 - b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;
 - c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;
 - d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Le regioni e le province autonome inviano gli elenchi ed i successivi aggiornamenti al Ministero per le politiche agricole che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3.

Art. 3

(Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
2. L'elenco è formato dai prodotti definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi.
3. Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (3).

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 64

(Somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per

le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. È subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente:

"6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

 - a) al domicilio del consumatore;
 - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
 - e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
 - f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - h) nei mezzi di trasporto pubblico."
8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:
 - a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;
 - b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
 - d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagioni.
9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: «1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.».
10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.